



REGOLAMENTO PER LE TARIFFE

ANNO 2013

*ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
REGOLAMENTO PER LE TARIFFE*

**PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI**

*ART. 1
Applicabilità*

1. Il presente regolamento per le tariffe si applica alle prestazioni effettuate dall'Enac in base alle disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di trasporto aereo .
2. Nella individuazione delle tariffe l'Ente tiene conto dei costi sostenuti per l'erogazione della prestazione.
3. Le fatture vengono di norma emesse al termine della prestazione, o al momento della richiesta di acconto. Per le prestazioni continuative di durata superiore a 12 mesi i diritti si intendono annuali, fatto salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento.
4. Nel caso di prestazioni riguardanti commesse e forniture di particolare rilevanza per valore il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale può determinare un diverso valore del diritto sulla base dei costi sostenuti da ENAC per effettuare la prestazione . La delibera viene sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs.250/97.
5. Su proposta del Direttore Generale i coefficienti “P” sono fissati periodicamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC e trasmessi ai Ministeri vigilanti per l'approvazione
6. In sede di prima applicazione il valore dei coefficienti “P” è pari a 1,05.

*ART. 2
Prestazioni non previste*

1. I diritti che competono all'Ente per eventuali prestazioni non espressamente previste dalle tariffe del presente regolamento sono determinati, su proposta del Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione in base a criteri analogici tenendo conto dei costi sostenuti per la prestazione.
2. Nel caso di non applicabilità dei criteri analogici di cui al comma precedente e nelle more di una specifica formulazione nel Regolamento delle tariffe il Direttore Generale, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, può stabilire il diritto in base all'articolo 20.

ART. 3
Preventivo deposito dei diritti

1. I competenti uffici dell'ENAC possono esigere il preventivo deposito calcolato sulla base del presumibile ammontare dei diritti e delle spese inerenti la prestazione richiesta.
2. Il preventivo deposito è comunque richiesto nei riguardi degli utenti inadempienti, in ritardo nei pagamenti dovuti complessivamente all'Ente o per i quali si è dato corso a quanto previsto dall'articolo 802 del codice della navigazione.
3. Nel caso di prestazioni con cadenza periodica nel corso dell'anno i competenti uffici dell'Ente determineranno all'inizio del periodo l'ammontare del preventivo deposito tenendo conto del complesso delle prestazioni. Nei casi di importi particolarmente rilevanti l'importo potrà essere frazionato sulla base delle prestazioni erogate.

ART. 4
Pagamento delle fatture

1. Il pagamento delle fatture emesse dall'ENAC deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 decorrono automaticamente ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs.231/2002 gli interessi senza costituzione in mora del debitore.
3. Il pagamento viene imputato secondo le disposizioni di cui agli articoli 1193 e 1194 del c.c. Il saggio d'interesse è determinato in misura pari al tasso d'interesse stabilito dall'articolo 5 del d.lgs. n. 231/2002. Non sono dovuti interessi per importi inferiori a €10.33.
4. Decorsi ulteriori trenta giorni senza che la fattura sia stata pagata sarà dato inizio alla procedura di recupero crediti tramite ufficio legale.
5. Per i casi di inadempienza nel pagamento delle fatture resta comunque salva la facoltà dell'ENAC, di rifiutare il rilascio delle certificazioni, approvazioni, autorizzazioni o degli altri documenti richiesti ovvero non effettuarne la convalida o dichiararne la decadenza per morosità.

ART. 5
Prestazioni non effettuate o completate

1. I diritti stabiliti dal presente regolamento ed il rimborso delle spese competono all'ENAC anche se la prestazione, sia essa necessaria o richiesta, non sia stata effettuata completamente, ovvero non sia stato effettuato il collaudo finale, ovvero non sia rilasciato alcun documento da parte dell'Ente purchè ciò sia dipeso dal comportamento del richiedente.

ART. 6

Disposizioni attuative, controversie e reclami

1. Il Direttore Generale impartisce le disposizioni generali di attuazione del presente regolamento e risolve le eventuali questioni controversie circa la sua applicazione.
2. I reclami, diretti ad ottenere il rimborso di somme che gli utenti ritengano indebitamente pagate sono rivolti al Direttore Generale che provvede, previa istruttoria dei competenti uffici e dell'ufficio legale, entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.

ART. 7

Spese e diritti accessori

1. I diritti per le prestazioni dell'ENAC, fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'articolato, sono comprensivi delle spese per il rilascio dei relativi documenti e coprono le spese relative alle prestazioni tecniche ed amministrative indicate al comma 2. In particolare i diritti del presente regolamento sono comprensivi di:
 - piccole spese diverse (postali, telefoniche, etc.);
 - spese di laboratorio;
 - spese di copia e di stampa;
 - documenti, ricevute, etc., secondo le prescrizioni di legge in materia.
2. Per le spese di cui al comma precedente viene riconosciuto un importo forfetario determinato nella misura del 2% dei diritti.
3. Salvo quanto diversamente indicato nei singoli articoli del presente Regolamento, al fine di garantire la semplificazione e la trasparenza delle procedure per l'emissione delle fatture, le prestazioni effettuate in ambito nazionale fuori sede, per le quali è riconosciuta una diaria ed il rimborso spese di accesso, vengono maggiorate del 5% a titolo di recupero dei costi sostenuti per il personale interessato in base alle disposizioni contenute nei rispettivi CCNL.
4. Restano a carico degli utenti gli oneri previsti dalle disposizioni di natura fiscale.

ART. 8

Arrotondamenti

1. L'importo di ciascuna fattura è arrotondato all'euro per difetto o per eccesso a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazioni fino a €0.50 o superiori a €0.50.

PARTE SECONDA

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DELLE PRODUZIONI AERONAUTICHE

ART.9

Sorveglianza di produzione aeromobili

1. I diritti relativi alla sorveglianza sulla produzione di aeromobili sono determinati in funzione del peso massimo al decollo W dell'aeromobile dalla relazione:

$$D = P_A * C * W$$

Il valore di c è determinato, in funzione del peso W, come segue:

per W minore o eguale a 1000 Kg, C = 0,39 in questi casi si assume nella formula precedente sempre W = 1000;

per W maggiore di 1000 Kg il valore di c è definito nelle tabelle che seguono:

Peso W in Kg		
DA	A	Coefficiente C
1001	1500	0,52
1501	2000	0,76
2001	2500	0,93
2501	3000	1,07
3001	3500	1,18
3501	4000	1,28
4001	4500	1,37
4501	5000	1,44
5001	5500	1,51
5501	6000	1,57
6001	6500	1,63
6501	7000	1,68
7001	7500	1,73
7501	8000	1,78
8001	8500	1,82
8501	9000	1,86
9001	9500	1,90
9501	10000	1,93
10001	10500	1,97
10501	11000	2,00
11001	11500	2,03
11501	12000	2,06

Peso W in Kg		
DA	A	Coefficiente C
12001	20000	2,0
20001	30000	1,90
30001	40000	1,80
40001	50000	1,75
50001	60000	1,70
60001	70000	1,67
70001	80000	1,64
80001	90000	1,61
90001	100000	1,59
100001	200000	1,51
200001	300000	1,40
300001	400000	1,34
400001	500000	1,30

2. Per la produzione di elicotteri, convertiplani, VTOL e simili in considerazione della complessità dei processi e dei prodotti e del conseguente impegno richiesto, i diritti sono moltiplicati per un coefficiente 2,5.
3. I diritti per la sorveglianza della produzione di aeromobili sono comprensivi dei diritti sulla sorveglianza della produzione o/e dei diritti di accettazione dei motori, delle eliche installati sugli aeromobili prodotti.
4. I diritti sulla sorveglianza della costruzione di aeromobili amatoriali per i quali l'ENAC effettua una sorveglianza diretta sono calcolati in base all'art. 20. Nel calcolo dei diritti si applica un coefficiente moltiplicativo pari a 0,80.
5. I diritti dell'ENAC per le operazioni di sorveglianza di costruzione di aeromobili di specie diversa da quelle sopra indicate sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento. Detti diritti non possono comunque essere inferiori al doppio della tariffa del comma 1 precedentemente indicata. Sono compresi nei diritti di cui al presente articolo i diritti per il rilascio del certificato di Navigabilità per aeromobile di nuova costruzione.

ART. 10
Sorveglianza di produzione motori

1. I diritti per la sorveglianza sulla produzione di motori sono determinati in funzione della potenza massima o della spinta statica massima, quali risultano dalle caratteristiche di omologazione, in base alla seguente tariffa.

$$D = P_{B1} * 2,28 * (P \text{ o } S) \text{ per Turboalberi (elicotteri)}$$

$$D = P_{B2} * 1,37 * (P \text{ o } S) \text{ per turboeliche e turbogetti}$$
$$D = P_{B3} * 0,91 * (P \text{ o } S) \text{ per motori alternativi}$$

dove:

P = potenza (hp)(*)

S = spinta (kg)(*)

(*) applicabile in funzione del tipo di propulsione

2. Sono compresi i diritti sulla sorveglianza della costruzione o i diritti di accettazione, degli accessori installati sul motore.

ART. 11

Sorveglianza di produzione eliche

1. I diritti per la sorveglianza sulla produzione di eliche sono determinati in funzione della potenza massima di impiego, quale risulta dalle caratteristiche di omologazione, dalla seguente tariffa.

$$D = P_c * 0,002 * P$$

dove: P = potenza (hp)

2. Sono compresi i diritti sulla sorveglianza della costruzione o i diritti di accettazione, degli accessori installati sull'elica.
3. I diritti derivanti dall'applicazione della presente tariffa non possono comunque essere inferiori al diritto minimo stabilito dall'art. 20 per ciascuna operazione.

ART. 12

Sorveglianza di produzione parti

1. I diritti dovuti per la sorveglianza sulla produzione di parti di ricambio, di pertinenze, di accessori sono determinati sulla base del valore complessivo della produzione oggetto della certificazione. I predetti diritti sono determinati per scaglioni di valore di produzione complessivo, in applicazione della seguente relazione ;

$$D = P_D * DS$$

Il valore di DS è ricavabile dalla seguente tabella

Valore della produzione (€) (V)		Coeficiente	(DS) Diritto di sorveglianza (€)
Maggiore di (X 1.000)	Fino a (X 1.000)	(Per mille)	
0	100.000	4,3	0,43% del valore della produzione
Oltre 100.000	150.000	4	430.000 + 0,40% sulla produzione eccedente 100.000.000
Oltre 150.000	200.000	3,5	630.000 + 0,35% sulla produzione eccedente 150.000.000
Oltre 200.000	250.000	2,5	805.000 + 0,25% sulla produzione eccedente 200.000.000
Oltre 250.000	300.000	1,5	930.000 + 0,15% sulla produzione eccedente 250.000.000
Oltre 300.000	350.000	1	1.005.000 + 0,1% sulla produzione eccedente 300.000.000
Oltre 350.000	400.000	0,5	1.055.000 + 0,05% sulla produzione eccedente 350.000.000
Oltre 400.000	450.000	0,25	1.080.000 + 0,025% sulla produzione eccedente 400.000.000
Oltre 450.000	500.000	0,125	1.092.000 + 0,0125% sulla produzione eccedente 450.000.000
Oltre 500.000		0,0625	1.098.750 + 0,00625% sulla produzione eccedente 500.000.000

2. Il valore (V) è riferito al valore della produzione oggetto di sorveglianza per l'anno di riferimento ed è espresso in euro. Il valore viene determinato all'inizio dell'anno e può essere modificato in caso di variazione di produzione. Per nuove imprese il valore (V) è determinato all'inizio dell'attività di sorveglianza. Il valore (V) viene dichiarato dal legale rappresentante della ditta di costruzione richiedente. L'Ente si riserva la facoltà di procedere a verifiche ed accertamenti in merito alla congruità di quanto dichiarato. In caso di maggior valore accertato si procede al conguaglio della differenza.

(ART. 13)

Sorveglianza di produzione di costruzioni in partnership

1. Nel caso di costruzioni di prodotti su licenza, effettuate nell'ambito di accordi di partnership, per i quali il costruttore non è anche il detentore del certificato di omologazione, la determinazione del diritto, secondo gli articoli 10,11 e 12, tiene conto della quota parte del prodotto e/o di processo produttivo effettivamente realizzato presso l'impresa.

ART. 14
Accertamenti effettuati per conto EASA

1. Per l'attività effettuata per conto EASA finalizzata al rilascio di certificazioni emesse direttamente dall' EASA , i diritti sono determinati in accordo al Contratto di Servizio firmato tra ENAC ed EASA.
2. I diritti per le prestazioni effettuate per conto EASA non includono le spese di cui al terzo comma dell'ART.7 in quanto determinate in base al contratto di servizio EASA – ENAC.

ART. 15
Omologazione ed approvazione modifiche

1. I diritti per la omologazione di aeromobili che rientrano nelle competenze dell'ENAC sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento.
2. Per l'approvazione di progetti di modifica degli aeromobili ricadenti nell'Annesso II del Regolamento CE n. 216/2008 competono all'ENAC i diritti di cui all'art. 20.
3. I diritti per le verifiche relativamente alla gestione della aeronavigabilità continua da parte del detentore il certificato per gli aeromobili sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento.
4. Nel caso di prestazioni fuori dall'Italia ai diritti di cui al presente articolo devono essere aggiunte le spese di accesso e le spese di missione secondo quanto stabilito dal CCNL del personale dipendente.

ART. 16
Permessi di volo ed autorizzazioni al volo

1. I diritti per il rilascio e rinnovo dei permessi di autorizzazione al volo sono determinati in base all'art. 20 del presente Regolamento con l'esclusione :
 - a. degli "aeromobili da amatore" per i quali i diritti per il rilascio e rinnovo sono pari ai diritti di cui all'art. 20, moltiplicati per un coefficiente 0,20
 - b. dei velivoli privi del titolare del certificato di omologazione (denominati "orfani") o di provenienza militare o storici, per i quali i diritti per il rilascio e mantenimento sono determinati in accordo all'art. 25 comma 4 del presente Regolamento.
2. Nel caso di prestazioni fuori dall'Italia ai diritti di cui al presente articolo devono essere aggiunte le spese di accesso e le spese di missione secondo quanto stabilito dal CCNL del personale dipendente.
3. I diritti per il rilascio delle autorizzazioni al volo sono determinati in base all'art. 20 del presente Regolamento.

4. Per l'effettuazione di attività di volo sperimentali o consegna ai clienti (Codice della Navigazione art. 754) i diritti dovuti, per gli accertamenti necessari per il rilascio delle marche temporanee e per la verifica del mantenimento delle condizioni alla base del rilascio delle marche temporanee sono determinati in base all'art. 20 del presente Regolamento.

ART. 17
Attestazioni varie

1. I diritti per il rilascio di attestazioni di conformità per le parti sono determinati in base all'art. 20 del presente regolamento.
2. I diritti per il rilascio dell'Attestato di Riconoscimento ad Associazioni di costruttori amatoriali e per la sorveglianza ai fini del rinnovo/mantenimento sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento, con l'applicazione di un coefficiente pari a 0,80.
3. I diritti per il rilascio di esenzioni regolamentari o deroghe sono determinati in base all'articolo 20 del presente regolamento.

ART. 18
Importazioni aeromobili, motori, eliche

1. Nel caso di aeromobili provenienti da Paesi esteri compresi quelli della Comunità Europea, competono all'ENAC i diritti di accettazione determinati in funzione del peso massimo al decollo **W** dell'aeromobile in base alla relazione:

$$D = P_{eA} * 0,48 * W$$

2. Nel caso di motore importato competono all'ENAC i diritti di accettazione determinati in funzione della potenza **P** o della spinta **S** erogata in base alla relazione:

$$\begin{aligned} D &= 1,57 * P_{eB1} * (P \text{ o } S) && \text{per turboalberi (elicotteri)} \\ D &= 0,75 * P_{eB2} * (P \text{ o } S) && \text{per turboeliche e turbogetti} \\ D &= 0,82 * P_{eB3} * (P \text{ o } S) && \text{per motori alternativi} \end{aligned}$$

3. Nel caso di importazione di eliche competono all'ENAC i diritti di accettazione per singola elica, calcolati in base al valore da nuovo, in applicazione di quanto definito nel precedente ART. 11 punto 1, ridotti del 50 per cento.
4. I diritti derivanti dall'applicazione della presente tariffa non possono comunque essere inferiori al diritti minimo di cui all'art. 20 per ciascuna operazione.

ART. 19
Trasferimento aeromobili di Stato

1. Per le operazioni inerenti il rilascio di certificati dell'ENAC agli aeromobili di Stato di cui all'art.748 del codice della navigazione da immatricolare nel R.A.N.,

nonchè a motori ed eliche destinati o appartenenti a detti aeromobili e da immettere all'impiego su aeromobili immatricolati nel R.A.N., si applicano i diritti di cui all'art. 20 per attività di accettazione.

ART. 20
Diritti di Prestazione

1. Nei casi in cui si fa rinvio al presente articolo, è dovuto all'ENAC un diritto fisso di €. 90,00 per ogni ora, o frazione di ora, di attività.

PARTE TERZA

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DEGLI AEROMOBILI IN ESERCIZIO

ART. 21

Aeromobili impiegati in attività di Trasporto Pubblico (passeggeri e merci) aventi capacità superiore a o uguale a 20 posti per passeggeri o peso massimo al decollo superiore a 10.000 Kg.

1. I diritti annui per le operazioni inerenti la sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni per il monitoraggio delle condizioni di navigabilità continua (ACAM) e le ispezioni straordinarie per la verifica del mantenimento della validità del Certificato di Navigabilità degli aeromobili sono determinati, per ogni anno e per ciascun aeromobile sulla base delle tabelle seguenti:

Aeromobili con propulsione a reazione - Tabella A

<u>Spinta (Kg.)</u>		<u>Ore Minime</u>	Diritto Minimo(DM) (Euro)	Diritti Orario(DO) (per ora di volo) (Euro)
Maggiore di	Fino a			
0	10000 (**)	1500	9000	6,00
10001	20000	1800	16200	9,00
20001	30000	1900	19950	10,50
30001	40000	2000	25000	12,50
40001	50000	2200	33000	15,00
50001	65000	2400	38400	16,00
65001	80000	2600	45500	17,50
80001	95000	2700	52650	19,50

(**): solo per aeromobili aventi capacità superiore o uguale a 20 posti passeggeri

Aeromobili con propulsione ad elica - Tabella B

<u>Peso Massimo al decollo</u> (Kg)		<u>Ore Minime</u>	<u>Diritto Minimo(DM)</u> (Euro)	<u>Diritto Orario(DO)</u> (per ora di volo) (Euro)
Da:	A:			
10001	20000	1560	5460	3,50
20001	30000	1750	7875	4,50

2. I diritti sono in funzione delle ore volate per anno dal singolo aeromobile e sono calcolati come segue:

- a. Per le ore volate inferiori o uguali alle ore minime corrispondenti in tabella A alla spinta totale o al peso massimo al decollo dell'aeromobile tabella B, il diritto è pari al diritto minimo, determinato dalla seguente relazione :

$$D = P_G * DM$$

- b. Per le ore volate superiori alle ore minime corrispondenti alla spinta totale tabella A o al peso massimo al decollo dell'aeromobile tabella B il diritto è determinato dalla seguente relazione :

$$D = P_G * DO * \text{Ore di volo}$$

3. Il Diritto orario è il diritto per ogni ora di volo in eccedenza alle ore minime riportate in tabella. Nel computo delle ore di volo debbono essere incluse tutte quelle effettivamente totalizzate, per qualsiasi motivo, dall'aeromobile nel corso dell'anno solare.

4. Il computo dei diritti per periodi di esercizio inferiori ad un anno solare viene effettuato per singolo aeromobile in dodicesimi. I diritti annui non sono dovuti in caso di sospensione di validità del Certificato di Navigabilità per un periodo superiore all'anno solare. Le ore di volo sono computate secondo l'Annesso 6 – Parte I della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale, capitolo I, definizioni, tempo di volo. La liquidazione dei diritti viene effettuata con scadenza periodica anticipata, in ogni caso non superiore al trimestre, mediante acconti calcolati sull'ammontare delle ore di volo previste per l'anno a riferimento e successivo conguaglio dell'importo complessivo corrispondente alle ore totali effettive volate nell'anno medesimo. Per gli aeromobili immatricolati all'estero, utilizzati da esercenti italiani in locazione, il computo dei diritti decorre dalla data del primo rilascio dell'autorizzazione all'inserimento in flotta da parte dell'ENAC purché l'aeromobile sia rimasto nel periodo di un anno senza soluzione di continuità sotto la sorveglianza dell'ENAC stesso. In caso contrario il diritto viene calcolato in dodicesimi.

5. Sono compresi nei diritti:

- a. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza sulla manutenzione, piccola manutenzione, introduzione di riparazioni e modifiche di cellule, motori, eliche, pertinenze ed accessori, i diritti relativi alle parti di ricambio degli

- stessi con esclusione dei motori e delle eliche, i diritti per la sorveglianza sulle operazioni di volo nonché i diritti accessori di cui all'art. 42.
- b. Le spese per ispezioni in volo anche se con atterraggio all'estero, con esclusione di quelle per prestazioni all'estero e per operazioni non previste dal presente articolo.
 - c. I diritti per l'emissione dell'Airworthiness Review Certificate (ARC) da parte dell'ENAC
6. Per elicotteri, convertiplani, VTOL e simili i diritti per ora di volo sono quelli determinati dalla relazione di cui al precedente punto 1 moltiplicata per il coefficiente 1,5.

ART. 22

Aeromobili impiegati in attività di Trasporto Pubblico (passeggeri e merci) aventi capacità inferiore a 20 posti passeggeri o peso massimo al decollo uguale o inferiore a 10.000 Kg.

1. I diritti annui dovuti all'ENAC per le operazioni inerenti la sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni per il monitoraggio delle condizioni di navigabilità continua (ACAM) e le ispezioni straordinarie per la verifica del mantenimento della validità del certificato di navigabilità sono determinati:

Per aeromobili con potenze inferiori a 70 (hp) da :

$$D = P_H * 350.$$

Per gli aeromobili di potenze superiori a 70 (hp) il diritto di cui alla formula precedente viene incrementato dal valore ottenuto da :

$$D = P_H * 1,27 * (P \text{ o } S)$$

Dove P rappresenta la Potenza massima complessiva di decollo (hp), S la spinta massima complessiva di decollo (kg).

- 2 Per elicotteri, convertiplani, VTOL e simili i diritti sono moltiplicati per il coefficiente 1,5.
- 3 Nei diritti del presente articolo sono inoltre compresi:
 - a. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza sulla manutenzione, piccola manutenzione, di cellula, motori, eliche, pertinenze ed accessori nonché per la sorveglianza delle operazioni di volo
 - b. Le spese per ispezioni in volo anche se con atterraggio in paese estero, con esclusione di quelle per prestazioni effettuate all'estero.
 - c. I diritti per l'emissione dell'Airworthiness Review Certificate (ARC) da parte dell'ENAC.
- 4 Per le operazioni all'estero diverse da quelle relative agli scali e alle avarie, sono dovuti i diritti di cui al precedente art. 20.

- 5 Per gli aeromobili immatricolati all'estero, utilizzati da esercenti italiani in locazione, il computo dei diritti decorre dalla data del primo rilascio dell'autorizzazione all'immissione in flotta da parte dell'Ente purché l'aeromobile sia rimasto nel periodo di un anno senza soluzione di continuità sotto la sorveglianza dell'ENAC; in caso contrario il diritto sarà calcolato in dodicesimi.

ART. 23

Aeromobili impiegati in attività di "Lavoro Aereo" e "Scuola"

1. I diritti annui per le operazioni inerenti la sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni per il monitoraggio delle condizioni di navigabilità continua (ACAM) e le ispezioni straordinarie per la verifica del mantenimento della validità del Certificato di Navigabilità degli aeromobili sono determinati per ciascun aeromobile, in funzione della potenza P, o spinta massima complessiva di decollo S dei gruppi motopropulsori certificata per l'aeromobile e sono pari alla metà dei diritti di cui al precedente art. 22.
2. I diritti annui vanno corrisposti alla scadenza degli intervalli di dodici mesi successivi alla data del primo rilascio dell'autorizzazione all'immissione in flotta o autorizzazione all'impiego da parte dell'Ente. Per periodi inferiori a dodici mesi i diritti da corrispondere all'ENAC sono calcolati in dodicesimi
3. I diritti annui non sono dovuti in caso di sospensione della validità del certificato di navigabilità per un intervallo superiore ai dodici mesi di cui al comma precedente.
4. I diritti di cui al comma 1 sono ridotti del 40 per cento, per gli aeromobili impiegati in attività scolastica o adibiti al traino alianti in esercenza agli Aero Club ed autorizzati dall'ENAC, e per gli aeromobili in esercenza all'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia.
5. I diritti dovuti per ripristino della validità del certificato di navigabilità a seguito di sospensione sono determinati in applicazione dell'art. 20. I predetti diritti sono dovuti anche nel caso in cui la prestazione non porti al suddetto ripristino.
6. Nel caso di prestazioni all'estero, ai diritti di cui al presente articolo devono essere aggiunte le spese di accesso e le spese di missione secondo quanto stabilito dal CCNL del personale dipendente.
7. Sono compresi nei diritti di cui al presente articolo i diritti per l'emissione dell'Airworthiness Review Certificate (ARC) da parte dell'ENAC.
8. Nel caso in cui le prestazioni per l'emissione ARC abbiano esito negativo sono dovuti i diritti determinati in applicazione dell'art. 20.

ART. 24

Aeromobili non impiegati in attività di TP, La o Sc

1. I diritti annui per le operazioni inerenti la sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni per il monitoraggio delle condizioni di navigabilità continua (ACAM) e le ispezioni straordinarie per la verifica del mantenimento della validità del Certificato di Navigabilità degli aeromobili sono pari ai diritti di cui al precedente art. 22, moltiplicati per un coefficiente 0,35.

2. I suddetti diritti sono riferiti ad un periodo di un anno. Nel caso di variazione di impiego dell'aeromobile l'adeguamento dei diritti si applica a partire dall'annualità successiva a quella della variazione.
3. Per gli aeromobili appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a. aeroplani di proprietà di privati ed eserciti da privati di peso massimo certificato non superiore a 2.700 Kg;
 - b. motoalianti e aerostati, e aeromobili storici costruiti da almeno 35 anni i diritti sono pari a quelli di cui al precedente art. 22 moltiplicati per un coefficiente pari a 0,10.
4. I diritti di cui al comma precedente sono ridotti di un ulteriore 20% per gli aeromobili storici, come definiti nel comma precedente, di proprietà dei soci del Club Aviazione Popolare.
5. I diritti dovuti per ripristino della validità del certificato di navigabilità a seguito della sospensione sono determinati in applicazione dell'art. 20. L'importo complessivo dei diritti così determinati non può superare l'importo risultante dall'applicazione del precedente comma 1.
6. I predetti diritti sono dovuti anche nel caso in cui la prestazione non porti al suddetto ripristino.
7. Nel caso di prestazioni fuori dall'Italia ai diritti di cui al presente articolo devono essere aggiunte le spese di missione secondo quanto stabilito dal CCNL del personale dipendente e le spese di accesso.
8. I diritti per l'emissione dell'Airworthiness Review Certificate (ARC) da parte ENAC sono determinati in base all'art.20, con una tariffa minima di € 350,00.
9. I diritti del presente articolo non possono essere inferiori alla tariffa minima di cui all'articolo 20.
10. I diritti di cui al presente articolo vengono fatturati su base annuale.

ART.25 Alianti

- 1 I diritti annui per le operazioni inerenti la sorveglianza in esercizio, ivi comprese le visite e le ispezioni per il monitoraggio delle condizioni di navigabilità continua (ACAM) e le ispezioni straordinarie per la verifica del mantenimento della validità del Certificato di Navigabilità degli alianti sono pari ai diritti di cui al precedente art. 22, moltiplicati per un coefficiente 0,10.
- 2 Nei diritti del presente articolo sono inoltre compresi:
 - a. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza sulla manutenzione, piccola manutenzione, pertinenze ed accessori nonché per la sorveglianza delle operazioni di volo

- b. Le spese dell'ENAC, ivi comprese quelle per ispezioni in volo anche se con atterraggio in paese estero, con esclusione di quelle per prestazioni effettuate all'estero.
- 3 I diritti per l'emissione dell'Airworthiness Review Certificate (ARC) da parte dell'ENAC sono determinati in base all'art.20, con una tariffa minima pari a:

$$D = P_{al} * 250$$

ART.26

Locazione e noleggio di aeromobili, motori ed eliche

1. Locazione

- 1.1 Per l'approvazione alla locazione da parte di esercenti italiani di aeromobili non immatricolati in Italia, o di motori o eliche di proprietà straniera, competono all'ENAC i pertinenti diritti di cui al precedente art. 18. Nel caso di motori o eliche i diritti sono dovuti per un periodo di locazione superiore ai tre mesi.
- 1.2 Nel caso di locazione di aeromobili, della durata massima di un anno, i diritti di accettazione di cui al precedente art. 18 sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di impiego autorizzati. La frazione di mese va computata come mese intero.
- 1.3 Nel caso di locazione di motori di proprietà straniera, della durata massima di un anno, i diritti di cui al precedente art. 18 sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di impiego autorizzati. La frazione di mese va computata come mese intero.
- 1.4 Qualora successivamente avvenga l'importazione definitiva dell'aeromobile o del motore, dovrà essere corrisposto il residuo diritto a conguaglio dell'intero diritto previsto dalla tariffa vigente.
- 1.5 Per l'approvazione alla locazione di aeromobili:
 - a. immatricolati in Italia e successivamente esportati ed immatricolati fuori dall'Italia
 - b. immatricolati fuori dall'Italia e successivamente reimmatricolati in altra nazione estera, riutilizzati in Italia purché siano rimasti, senza soluzione di continuità sotto la sorveglianza dell'ENAC e presso lo stesso esercente sono dovuti i diritti determinati in base all'art. 20.

2. Noleggio

- 2.1 Per gli accertamenti effettuati per l'approvazione del noleggio da parte di esercenti italiani di aeromobili immatricolati fuori dall'Italia, competono all'ENAC i diritti di cui al precedente all'art. 18 ridotti del 60 per cento. I diritti di cui al presente comma non si applicano per l'approvazione del noleggio di durata non superiore a cinque giorni consecutivi e sono dovuti solo in occasione del primo noleggio nel periodo di tempo pari a 12 mesi.

- 2.2 I predetti diritti sono comprensivi dei diritti dovuti per gli accertamenti inerenti gli eventuali aeromobili messi a disposizione dal noleggiatore in sostituzione di quelli noleggiati nel caso di indisponibilità di quest'ultimi e a condizione che :
- gli aeromobili in sostituzione appartengano al noleggiatore (di proprietà o in dry-lease) e siano individuati con le rispettive marche di registrazione nel contratto di noleggio;
 - gli accertamenti effettuati dall'ENAC per l'approvazione del noleggio comprendano la verifica di rispondenza ai requisiti della OPS 1.165 / JAR-OPS 3.165 e relative procedure ENAC di attuazione, per tutti gli aeromobili (principali e di sostituzione) individuati nel contratto di noleggio;
 - non siano necessari ulteriori accertamenti prima dell'effettiva utilizzazione degli aeromobili in sostituzione.
- 2.3 In caso di durata inferiore a dodici mesi il diritto viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di noleggio previsti dal contratto. In caso di frazione di mese il diritto viene calcolato come mese intero e non viene determinato per noleggio inferiore a 5 giorni consecutivi.
- 2.4 Nel caso in cui l'esercente chieda di utilizzare aeromobili in sostituzione, differenti da quelli individuati nel contratto, ancorché appartenenti allo stesso noleggiatore, i relativi accertamenti saranno fatturati in base al diritto del comma 2.1 in ragione della durata della sostituzione.
- 2.5 Per contratti superiori all'anno, il diritto di cui al comma 2.1 non si applica nel caso di prolungamento del contratto di noleggio alla scadenza, a condizione che non vi sia soluzione di continuità nel noleggio e l'aeromobile oggetto del noleggio e i relativi aeromobili in sostituzione rimangano invariati.
- 2.6 Per contratti di noleggio di durata iniziale inferiori all'anno, in caso di prolungamento del contratto, l'esercente dovrà corrispondere, rispetto al diritto pagato inizialmente, la differenza in dodicesimi della tariffa per la durata aggiuntiva del contratto fino al compimento dell'anno intero.
- 2.7 I diritti per l'approvazione del noleggio da parte di esercenti italiani di aeromobili immatricolati fuori dall'Italia per attività di lavoro aereo di carattere eccezionale sono determinati a norma dell'art. 20.

PARTE QUARTA

DIRITTI PER LE LICENZE E LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEL PERSONALE

ART. 27

Licenze e Certificazione delle Imprese e del Personale

1. I diritti per il rilascio, il rinnovo o il mantenimento della certificazione delle Imprese e del Personale sono determinati in applicazione dell'art. 20 del

presente Regolamento, ad eccezione delle licenze ed abilitazioni per il personale navigante disciplinate dall'art. 38.

2. I diritti per le variazioni e/o modifiche delle certificazioni d'impresa sono determinati in applicazione dell'art. 20.
3. I diritti di cui ai commi 1 e 2 precedenti non possono comunque essere inferiori ai valori derivanti dalla applicazione delle rispettive tariffe di cui agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della presente Parte Quarta, art. 52 Parte Settima ed artt. 55 e 56 Parte Nona per ciascun tipo di prestazione.
4. I diritti per l'estensione delle licenze o certificazioni già rilasciate sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento; essi non possono superare quelli di rilascio.
5. Nel caso di passaggio dell'impresa da minore a maggiore, i diritti di estensione sono pari a quelli di rilascio per impresa maggiore detratti quelli eventualmente pagati come impresa minore.
6. I diritti minimi dell'estensione o del passaggio sono rapportati alla quota parte del periodo di validità residua della licenza o del certificato, in ogni caso non possono essere inferiori al diritto minimo stabilito dall'art. 20.

ART. 28

Liquidazione dei diritti per Imprese di costruzione

1. Per le imprese certificate per la produzione di aeromobili, motori, eliche o parti e se autorizzate alla emissione dei certificati di approvazione di parti, la liquidazione dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 ha luogo a scadenza periodica anticipata, in ogni caso non superiore al trimestre, mediante acconti calcolati con riferimento alla produzione prevista per l'anno a riferimento e successivo conguaglio da farsi alla fine dell'anno o, se del caso, alla scadenza dei periodi adottati per la corresponsione degli acconti.

ART. 29

Diritti per la certificazione di Organizzazione di Progettazione di Aeromobili

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio della Certificazione di Organizzazione di Progettazione di Aeromobili di cui all'Annesso II del regolamento (CE) n. 216/2008 sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

Imprese minori:

$$D = P_{DC1} * 2700$$

Imprese maggiori:

$$D = P_{DC2} * 13.500$$

2. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua applicabile secondo la seguente relazione:

Imprese minori:

$$D = P_{DC1} * 1100$$

Imprese maggiori:

$$D = P_{DC2} * 5400$$

3. I diritti comprendono le attività di sorveglianza ordinaria pianificata e di audit straordinari.
4. Per prestazioni aggiuntive relative alle attività di valutazione delle modifiche della Certificazione, i diritti sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni e comunque non possono superare i diritti per il rilascio.
5. Nel caso di passaggio dell'organizzazione da minore a maggiore, i diritti di estensione sono pari a quelli di rilascio per organizzazione maggiore detratti quelli eventualmente pagati come organizzazione minore.
6. I diritti minimi per l'estensione o passaggio sono rapportati alla quota parte del periodo di validità residua del certificato, in ogni caso non possono essere inferiori al diritto minimo stabilito dall'art. 20.
7. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le organizzazioni il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 50 unità.
8. Per l'approvazione di organizzazione di progetto secondo procedure alternative senza privilegi di approvazione diretta, i diritti sono determinati in applicazione dell'articolo 20.

ART. 30

Organizzazione per la produzione

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio della Certificazione di Organizzazione per la Produzione di aeromobili, motori, eliche o parti sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

Organizzazioni minori:

$$D = P_{PC1} * 2700$$

Organizzazioni maggiori:

$$D = P_{PC2} * 13500$$

2. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua applicabile secondo la seguente relazione:

Organizzazioni minori:

$$D = P_{PC1} * 1100$$

Organizzazioni maggiori:

$$D = P_{PC2} * 5400$$

3. I diritti comprendono le attività di sorveglianza ordinaria pianificata e di audit straordinari.
4. Per prestazioni aggiuntive relative alle attività di valutazione delle modifiche della Certificazione, i diritti sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni e comunque non possono superare i diritti per il rilascio.
5. Nel caso di passaggio dell'organizzazione da minore a maggiore, i diritti di estensione sono pari a quelli di rilascio per organizzazione maggiore detratti quelli eventualmente pagati come organizzazione minore.
6. I diritti minimi per l'estensione o passaggio sono rapportati alla quota parte del periodo di validità residua del certificato, in ogni caso non possono essere inferiori al diritto minimo stabilito dall'art. 20.
7. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le organizzazioni il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 50 unità
8. Per le imprese di costruzione di parti e componenti i corrispondenti diritti minimi sono ridotti del 10%.

ART. 31

Organizzazione per la produzione approvate secondo capitolo F della Parte 21

1. Per le imprese di costruzione riconosciute secondo il Capitolo F della Parte 21 i corrispondenti diritti minimi di cui al precedente art. 30 sono ridotti del 15%.
2. Per le organizzazioni di produzione senza privilegio di emissione di certificati di approvazione, certificate ai sensi della Parte 21 Capitolo F, o altra normativa tecnica applicabile in aggiunta ai diritti di sorveglianza della produzione sono dovuti i diritti per l'emissione del Certificato di Approvazione di aeromobile o parte, calcolati in base all'art. 20.

ART. 32

Imprese di manutenzione, Centri Verifica e Ripiegamento Paracadute, Laboratori

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio della Certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

Imprese minori:

$$D = P_{LM1} * 2700$$

Imprese maggiori:

$$D = P_{LM2} * 13.500$$

2. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua per le ditte di manutenzione, triennale per i Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute e biennale per i Laboratori, applicabile secondo la seguente relazione:

Imprese minori:

$$D = P_{LM1} * 1100$$

Imprese maggiori:

$$D = P_{LM2} * 5400$$

3. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale e tecnico addetto alle attività certificate superi le 15 unità.
4. I diritti minimi dovuti dalle imprese che effettuano manutenzione su aeromobili impiegati nel trasporto pubblico, certificate in accordo alla Parte 145 o altra normativa in vigore sono moltiplicati per un coefficiente pari a 1,15.
5. I diritti minimi dovuti dalle imprese minori che svolgono attività su aeromobili certificati nella categoria trasporto o commuter sono moltiplicati per un coefficiente pari a 3.75 sia nel caso di rilascio che di rinnovo.
6. I diritti minimi del presente articolo sono ridotti del 50 per cento per gli Aero Club, per i Club Aviazione Popolare, per i Centri Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP) dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPd'I). I diritti sono ridotti di un ulteriore 25% qualora i soggetti di cui sopra conseguano l'Approvazione secondo il Capitolo G della Parte M, e l'approvazione secondo il Capitolo F della Parte M quale ditta di manutenzione limitata alla piccola manutenzione. Le riduzioni dei diritti non si applicano agli Aero Club, ai Club Aviazione Popolare e CVRP dell'ANPd'I che effettuano lavori o servizi per conto terzi.

7. I diritti minimi sono ridotti del 30% per le imprese di manutenzione idonee ad effettuare soltanto interventi di piccola manutenzione o, se approvate per interventi di linea su aeromobili impiegati nel trasporto pubblico secondo Parte 145 o altra normativa in vigore.

ART. 33

Imprese di addestramento tecnico

1. I diritti dovuti all'ENAC per il riconoscimento dell'impresa ad effettuare l'addestramento del personale tecnico secondo Parte 147 sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

Imprese minori:

$$D = P_{LM1} * 2700$$

Imprese maggiori:

$$D = P_{LM2} * 13.500$$

2. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua , applicabile secondo la seguente relazione:

Imprese minori:

$$D = P_{LM1} * 1100$$

Imprese maggiori:

$$D = P_{LM2} * 5400$$

3. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese In grado di condurre l'addestramento a più di 50 allievi contemporaneamente.
4. I diritti minimi del presente articolo sono ridotti del 50 per cento per le imprese certificate secondo Parte 145 ovvero Regolamento EU OPS 1 o JAR OPS 3 ovvero Parte 21 Sottoparte G.

ART. 34

Imprese di addestramento personale navigante

1. I diritti dovuti all'ENAC per il riconoscimento dell'impresa ad effettuare l'addestramento del personale navigante sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla

durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

Imprese minori:

$$D = P_{LM1} * 2700$$

Imprese maggiori:

$$D = P_{LM2} * 13.500$$

2. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua , applicabile secondo la seguente relazione:

Imprese minori:

$$D = P_{LM1} * 1100$$

Imprese maggiori:

$$D = P_{LM2} * 5400$$

3. Ai fini del presente articolo sono considerate minori le imprese il cui numero di istruttori è minore o uguale a 5
4. I diritti minimi del presente articolo sono ridotti del 50 per cento per le imprese in possesso di licenza di esercizio di trasporto aereo, lavoro aereo e per le imprese di costruzione di cui all'articolo 30.

ART. 34 bis Approvazione corsi

1. I diritti dovuti all'Enac per l'approvazione di corsi ad organizzazioni nei casi previsti dalle specifiche normative sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima pari a Euro 1.500,00.
2. Non sono ricompresi in questo articolo l'approvazione di corsi per le imprese di cui agli artt. 33 e 34.

ART. 35 *Esercenti ed organizzazioni per l'aeronavigabilità continua*

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio del Certificato di Operatore Aereo o del Certificato di Operatore di Lavoro Aereo sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

Imprese minori:

$$D = P_{LE1} * 2700$$

Imprese maggiori:

$$D = P_{LE2} * 13500$$

2. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua , applicabile secondo la seguente relazione:

Imprese minori:

$$D = P_{LE1} * 1100$$

Imprese maggiori:

$$D = P_{LE2} * 5400$$

3. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le imprese il cui personale dirigenziale, tecnico e operativo addetto alle attività certificate superi le 15 unità.
- 4 I diritti dovuti per il rilascio e la sorveglianza annuale delle Organizzazioni, non esercenti, certificate per la sola idoneità tecnica alla gestione dell'aeronavigabilità continua secondo la Parte M (CAMO) sono calcolati moltiplicando i diritti di cui al punto 1 per un coefficiente pari a 0,5.
5. Per gli operatori di trasporto pubblico e per le imprese di lavoro aereo i diritti per il rilascio e la sorveglianza del Certificato di Operatore Aereo e del Certificato di Operatore di Lavoro Aereo sono comprensivi dei diritti per il rilascio e della sorveglianza del Certificato dell'Organizzazione per la Aeronavigabilità Continua (CAMO).
6. I diritti minimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovuti dalle imprese minori che svolgono attività con aeromobili certificati nella categoria trasporto o commuter sono moltiplicati per un coefficiente pari a 3.75.

ART. 36

Licenze di esercizio

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio e la voltura delle licenze di esercizio di trasporto aereo e lavoro aereo sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

- a. Imprese minori: $D = P_{LO1} * 250$
 - b. Imprese maggiori: $D = P_{LO2} * 1250$
2. I diritti minimi dovuti per il riesame, la conferma delle licenze di esercizio di trasporto aereo e per la verifica del mantenimento dei requisiti per le licenze di lavoro aereo sono determinati come in applicazione dell'art.20.
 3. I diritti per il ripristino della licenza di trasporto aereo o di lavoro aereo dopo sospensione sono determinati come in applicazione dell'art.20. Gli stessi diritti si applicano per l'eventuale rilascio della licenza temporanea di trasporto aereo nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1008/2008.
 4. Ai fini del presente articolo, per omogeneità, le imprese sono considerate maggiori in base allo stesso criterio previsto dall'art. 35.
 5. Nei diritti minimi per il rilascio delle licenze di esercizio di trasporto aereo e di lavoro aereo sono compresi i procedimenti per il rilascio di autorizzazione all'utilizzo di aeromobili in disponibilità a titolo di proprietà, locazione o noleggio.

ART. 37

Lavoro Aereo – Autorizzazioni temporanee per operatori dell'Unione europea

1. I diritti per il rilascio ad operatori dell'Unione europea dell'autorizzazione temporanea ad effettuare attività di lavoro aereo sul territorio nazionale sono pari al 10% dei diritti di rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 36, considerando l'impresa di tipo maggiore.

ART. 38

Licenze e certificazioni del Personale

1. I diritti minimi per il rilascio della licenza di Manutentore Aeronautico sono determinati dalla seguente:
 - a. Rilascio: € 200,00
 - b. Rinnovo quinquennale: € 200,00
2. I diritti per l'estensione delle certificazioni di qualunque tipo già rilasciate sono determinati in applicazione dell'art. 20 e non possono superare i diritti di rilascio.
3. Per ciascuna partecipazione agli esami teorici ai fini del rilascio, rinnovo e reintegro delle Licenze Manutentore Aeronautico (LMA), viene corrisposto all'ENAC un diritto di € 90,00 per modulo d'esame (singola materia).
4. Per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione come "assessor" ai fini delle verifiche finalizzate alla introduzione nella LMA di nuovi tipi di aeromobile, viene corrisposto all'ENAC un diritto di € 300,00.
5. I diritti per le verifiche effettuate dell'Enac finalizzate alla introduzione nella LMA di nuovi tipo di aeromobili, viene corrisposto un diritto di € 130,00

6. I diritti per il rilascio ed il rinnovo delle seguenti licenze ed attestati del personale navigante :
 - a. Licenza di Pilota, Licenza di Tecnico di Volo, Licenza di Paracadutista, Licenza di Operatore Radiotelefonista di Stazione Aeronautica , Attestato di formazione per la sicurezza (AFS), Certificato di Membro di Equipaggio sono pari a €. 200,00.
7. I diritti per il rilascio dell' abilitazione di Istruttore sono pari €. 120,00 e per il rinnovo pari ad €. 90,00.
8. Per ciascuna partecipazione agli esami teorici ai fini del rilascio, rinnovo e reintegro delle licenze, attestati e abilitazioni per il personale navigante viene corrisposto all'ENAC un diritto di € 90,00 per modulo d'esame.
9. Per ciascuna prova di volo effettuata con il personale dell'Enac ai fini del rilascio, rinnovo e reintegro delle licenze ed attestati e abilitazioni viene corrisposto all'ENAC un diritto di € 130,00.
10. Per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione a svolgere funzioni di esaminatore per licenze, attestati ed abilitazioni per il personale navigante viene corrisposto all'ENAC un diritto di € 300,00.
11. I diritti per il rilascio delle licenze di istruttore di paracadutismo sono pari a €.120,00 e per il rinnovo sono pari a € 90,00.
12. I diritti per la convalida o la conversione di licenze ed attestati del personale navigante e delle relative abilitazioni conseguite all'estero sono pari ai diritti per le corrispondenti licenze, attestati ed abilitazioni rilasciate in Italia .
13. I diritti per il reintegro delle licenze ed attestati per il personale navigante sono pari ai diritti di rilascio.
14. I diritti per il rilascio attestazioni in merito ad esami effettuati o di certificazione posseduta €. 90,00.
15. Il diritto per il rilascio dell'autorizzazione alla guida nell'area di movimento, ove vi provveda la Direzione Aeroportuale e con esclusione del rilascio agli Enti di Stato, è pari ad €. 90,00.

PARTE QUINTA DIRITTI ACCESSORI

ART. 39

Assistenza tecnica all'Industria

1. L'ENAC può partecipare ad attività di ricerca o fornire consulenza su progetti industriali.
2. I diritti di cui al presente articolo sono determinati in base all'art. 20 del Regolamento delle tariffe. Il diritto minimo , nel caso di partecipazioni a progetti di ricerca , viene determinato in misura pari 0,4% del valore del progetto

ART. 40
Prestazioni peritali

1. I diritti per le prestazioni inerenti l'esercizio di funzioni peritali nelle attività aeronautiche civili, meccaniche ed affini sono determinati con gli stessi criteri e nella misura percentuale massima di cui al primo comma art. 15 del D.P.R. 27 luglio 1988 n.352 (vedi Nota 1), successive modifiche ed integrazioni relativo ai compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.
2. I diritti di cui al precedente comma non possono, comunque, essere inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'art. 20.
3. Ai sensi, pertanto, del primo e secondo comma dell'art. 38 del Regolamento per le tariffe i diritti per le prestazioni peritali sono determinati nella misura percentuale (%) come sotto elencata, con l'indicazione dei correttivi (C) per scaglioni (S), secondo la seguente relazione :

$$D = P_P * (\%S + C)$$

scaglioni in euro		%	correttivi
fino a	€ 5.164,56	4,16	
da	€ 5.164,56	a	€ 10.329,16
		2,97	+ € 61,45
da	€ 10.329,16	a	€ 25.822,84
		2,38	+ € 122,40
da	€ 25.822,84	a	€ 51.645,68
		1,78	+ € 277,33
da	€ 51.645,68	a	€ 103.291,37
		1,19	+ € 582,04
da	€ 103.291,37	a	€ 258.228,44
		0,59	+ € 1201,79
da	€ 258.228,44	a	€ 516.456,89
		0,149	+ € 2340,58

(e non oltre)

Nota (1) Si riportano le disposizioni richiamate nel presente articolo 31, relative agli artt. 15, 1° co e 11 del D.P.R. 27.7.1988 n°352:

Art. 15

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art.11 e ridotto alla metà.

Art. 11

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

	fino a	€ 5.164,56	dal	4,16	al	8,33%	
da	€ 5.164,57	e fino a	€ 10.329,16	dal	2,97	al	5,95%
da	€ 10.329,17	e fino a	€ 25.822,84	dal	2,38	al	4,76%
da	€ 25.822,85	e fino a	€ 51.645,68	dal	1,78	al	3,57%
da	€ 51.645,69	e fino a	€ 103.291,37	dal	1,19	al	2,38%
da	€ 103.291,38	e fino a	€ 258.228,44	dal	0,59	al	1,19%
da	€ 258.228,45	fino a	€ 516.456,89	dal	0,149	al	0,298%.

(e non oltre)

ART. 41

Diritti per prestazioni scientifiche didattiche e similari

I diritti per le prestazioni inerenti l'esercizio di funzioni tecnico-amministrative, scientifiche, statistiche, didattiche e similari sono determinati in applicazione dell'art. 20.

ART. 42

Collaudi ed Ispezioni delle Stazioni Radio di Bordo

1. Le spese per le visite di collaudo delle stazioni radio di bordo e per il rilascio del relativo attestato di collaudo è dovuto all'ENAC un rimborso spese fisso per ciascun aeromobile visitato di € 100,00 per gli aeromobili FB e a € 150,00 per gli aeromobili FA.
2. Le spese per le visite di rinnovo delle stazioni radio di bordo e per il rilascio delle attestazioni provvisorie di validità della licenza radio sono comprese nei diritti di sorveglianza in esercizio.
3. Per le eventuali ulteriori visite di collaudo delle stazioni radio è dovuto all'ENAC un rimborso spese fisso per ciascun aeromobile visitato di € 100,00 per gli aeromobili FB e a € 150,00 per gli aeromobili FA. Il suddetto rimborso spese è comprensivo anche del costo per il rilascio delle relative attestazioni.
4. Per FA si intendono i velivoli con MTOW \geq 5700 Kg, elicotteri plurimotore e Dirigibili. Per FB si intendono i velivoli con MTOW $<$ 5700 Kg, elicotteri monomotore, palloni, alianti e motoalianti

ART. 43

Dichiarazioni e duplicati di documenti

1. Per il rilascio di dichiarazioni, di duplicati di documenti su istanza di parte e per il rilascio di copie autentiche di documenti dell'ENAC compete un diritto fisso nella misura stabilita dall'articolo 20.

ART. 44

Immatricolazione ed Esercenza degli Aeromobili

1. I diritti per la riserva delle marche per aeromobili da immatricolare nel Registro Aeronautico Nazionale (R.A.N.) sono pari a € 90,00 per la prima assegnazione e per ciascun rinnovo annuale.
2. I diritti per l'iscrizione dell'aeromobile nel R.A.N. e per il rilascio del certificato di immatricolazione sono pari a € 200,00 per gli aeromobili FA e pari a € 100,00 per gli aeromobili FB.
3. I diritti per la trascrizione nel R.A.N. o nel Registro delle Costruzioni dei diritti reali di proprietà, di variazione della ragione sociale e del proprietario o dell'esercente, sono pari a € 90,00 relativamente a ciascuna operazione.
4. I diritti per la trascrizione di variazione della sede legale o della residenza del proprietario sono pari a € 90,00.
5. I diritti per la cancellazione dell'aeromobile dal R.A.N. sono pari a € 200,00
6. I diritti per la trascrizione della locazione, anche finanziaria, e dell'esercenza sul RAN sono pari a € 100,00.

7. I diritti per la Registrazione della Dichiarazione di costruzione sono pari a € 100,00.
8. I diritti per l'annotazione di ipoteca su un aeromobile iscritto nel R.A.N. sono determinati in base alla seguente tabella:

Ammontare Ipoteca		Diritti
i. Fino a	€ 150.000	€ 100,00
ii. Da oltre	€ 150.000 a € 7.700.000	€ 360,00
iii. Da oltre	€ 7.700.000 a € 31.000.000	€ 700,00
iv. Oltre	€ 31.000.000	€ 1.300,00

9. I diritti per la cancellazione di ipoteca sono pari a € 90,00.
10. I diritti per la trascrizione e la cancellazione di sequestri, pignoramenti, fermi amministrativi, sentenze di fallimento sono pari a € 90,00.
11. Diritti per il rilascio di certificazioni relative a trascrizioni presenti nel RAN sono pari a € 90,00
12. Diritti per l'assegnazione Codice SSR modo S sono pari a € 90,00.
13. Diritti per l'autorizzazione alla demolizione sono pari a € 90,00

ART. 45

Dispositivi per l'addestramento a terra

1. I diritti per il rilascio del certificato di qualificazione dei simulatori di volo (Flight Simulator - FS), dei dispositivi di addestramento al volo (Flight Training Device - FTD), dei dispositivi di addestramento alle procedure di volo e di navigazione (Flight and Navigation Procedures Trainer - FNPT), dei dispositivi di addestramento basici (Basic Instrument Training Device - BITD) e per la valutazione dell'idoneità dell'operatore del dispositivo secondo quanto è previsto nelle JAR STD, sono determinati in base all'art. 20. Tali diritti non possono comunque essere inferiori ai seguenti :

a. FFS	€ 8.500,00
b. FTD	€ 5.700,00
c. FNTP tipo 3 o 2	€ 5.700,00
d. FNTP tipo 1	€ 3.200,00
e. BITD	€ 1.500,00
2. I diritti per la riconvalida del certificato di qualificazione sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento. Tali diritti non possono comunque essere inferiori al 50% dei diritti minimi della tariffa di rilascio.
3. I diritti minimi di cui al comma 1 sono ridotti del 50% per gli esercenti in possesso di certificazione secondo EU OPS 1 o JAR OPS 3 o di riconoscimento ad effettuare l'addestramento di personale navigante.
4. I diritti per il rilascio dell'approvazione all'esercente o alla scuola di volo ad utilizzare dispositivi di terzi per l'addestramento a terra sono determinati in applicazione dell'art. 20.

5. Per il rilascio e la riconvalida del certificato di qualificazione di dispositivi per l'addestramento a terra ubicati all'estero e per l'approvazione agli esercenti o alle scuole di volo alla loro utilizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 1 secondo comma con coefficiente di maggiorazione pari a 2.
6. I diritti per il rilascio dell'approvazione a variazioni alla specifica di qualificazione o per accertamenti relativi a "special evaluation" sono determinati in applicazione dell'art. 20.
7. Nel caso di prestazioni fuori dall'Italia ai diritti di cui al presente articolo devono essere aggiunte le spese di missione secondo quanto stabilito dal CCNL del personale dipendente e le spese di accesso.

ART. 46

Iscrizione all'Albo della Gente dell'Aria

1. La quota annuale per l'iscrizione all'albo della Gente dell'Aria è pari a € 90,00 ed include i diritti per il rilascio di certificati, estratti ed altri servizi di segreteria.
2. In caso di non accoglimento della domanda di iscrizione viene rimborsata la metà della quota di cui al comma 1.

PARTE SESTA

DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AEROPORTUALI

ART.47

Infrastrutture impianti e sistemi

1. I diritti per la sorveglianza di progettazione e di esecuzione delle opere aeroportuali e per il loro collaudo sono determinati in percentuale sull'importo lordo dell'opera, secondo la seguente tariffa L. I diritti complessivi sono pari alla somma dei diritti per le varie attività di sorveglianza svolte dall'ENAC sulle opere aeroportuale interessate. La tariffa trova applicazione sia per la realizzazione delle nuove opere che per la manutenzione di quelle esistenti. I diritti sono determinati dall'applicazione delle seguenti tabelle e dalla seguente relazione :

$$D = P_I * D1$$

TARIFFA L

<u>ATTIVITA' SVOLTE</u>	<u>DIRITTI (D1)</u>
1 - Approvazione Progetti, Perizie	Tabella A
2 - Alta Vigilanza lavori con finanziamento pubblico anche	Tabella B
3 - Vigilanza Lavori in autofinanziamento	25% del corrispondente diritto di Tabella B
4 - Collaudo, collaudo statico	Tabella C

TABELLA A : Approvazione Progetti e Perizie suppletive e di variante

<u>I = IMPORTO LORDO DELL'OPERA (€)</u>	<u>DIRITTI (D1)</u>
I ≤ 100.000,00	2%
100.000,00 < I ≤ 260.000,00	€. 2.000,00 + 1% della parte eccedente €. 100.000,00
260.000,00 < I ≤ 520.000,00	€. 3.600,00 + 0,7% della parte eccedente €. 260.000,00
520.000,00 < I ≤ 2.600.000,00	€. 5.420,00 + 0,5% della parte eccedente €. 520.000,00
2.600.000,00 < I ≤ 26.000.000,00	€. 15.820,00 + 0,3% della parte eccedente €. 2.600.000,00
I > 26.000.000,00	€. 86.020,00 + 0,2% della parte eccedente €. 26.000.000,00

TABELLA B : Alta Vigilanza Lavori

<u>I = IMPORTO LORDO DELL'OPERA (€)</u>	<u>DIRITTI (D1)</u>
I ≤ 100.000,00	4%
100.000,00 < I ≤ 260.000,00	€. 4.000,00 + 1% della parte eccedente €. 100.000,00
260.000,00 < I ≤ 520.000,00	€. 5.600,00 + 0,8% della parte eccedente €. 260.000,00
520.000,00 < I ≤ 1.050.000,00	€. 7.680,00 + 0,64% della parte eccedente €. 520.000,00
1.050.000,00 < I ≤ 1.550.000,00	€. 11.072,00 + 0,56% della parte eccedente €. 1.050.000,00
1.550.000,00 < I ≤ 2.100.000,00	€. 13.872,00 + 0,52% della parte eccedente €. 1.550.000,00
2.100.000,00 < I ≤ 2.600.000,00	€. 16.732,00 + 0,48% della parte eccedente €. 2.100.000,00
I > 2.600.000,00	€. 19.132,00 + 0,4% della parte eccedente €. 2.600.000,00

TABELLA C: Collaudi, Collaudi statici

	<u>I = IMPORTO LORDO DELL'OPERA (€)</u>	<u>DIRITTI (D1)</u>
collaudo	I > 500.000,00	€. 1.000,00 + 0,125% della parte eccedente €. 500.000,00
collaudo statico	0,00 < I ≤ 500.000,00	€. 1000,00
	I > 500.000,00	€. 1000,00 + 0,125% della parte eccedente €. 500.000,00

2. L'importo lordo dell'opera è quello definito dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
3. La liquidazione dei diritti per le attività di cui al punto 1) della Tariffa L è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 3.
4. La liquidazione dei diritti per le attività di cui ai punti 2), 3), e 4) della Tariffa L ha luogo a scadenza periodica anticipata, in ogni caso non superiore al trimestre, mediante acconti calcolati sullo stato di avanzamento dell'opera; in ogni caso, all'inizio dei lavori, deve essere corrisposto all'ENAC un importo pari al 10% dei diritti calcolati sull'importo lordo dell'opera.

ART. 48

Programmi, piani ex art. 17 Legge 135/97, piani di sviluppo, piani regolatori, piani di utilizzo delle aerostazioni

1. I diritti dovuti all'ENAC per la valutazione e l'approvazione dei programmi, dei piani ex art. 17 Legge 135/97, dei piani di sviluppo delle infrastrutture o dei piani regolatori generali degli aeroporti nonché dei piani di utilizzo delle aerostazioni sono determinati in applicazione dell'art. 20.

PARTE SETTIMA

**DIRITTI SULLA SORVEGLIANZA DELLE INFRASTRUTTURE
AEROPORTUALI**

ART. 49

Diritti per la certificazione dell'aeroporto

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio della certificazione di aeroporto sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni e delle spese necessarie, con una tariffa minima applicabile secondo la seguente articolazione:

Aeroporti con n° pax/anno > di 10 milioni	Euro	50.000,00
Aeroporti con n° pax/anno > di 5 milioni	Euro	45.000,00
Aeroporti con n° pax/anno > di 1 milione	Euro	40.000,00
Aeroporti con n° pax/anno < di 1 milione	Euro	25.000,00

2. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza ed il rinnovo della certificazione di aeroporto sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni e delle spese necessarie. I diritti vengono fatturati annualmente sulla base della seguente articolazione dei diritti minimi:

Aeroporti con n° pax/anno > di 10 milioni	Euro	40.000,00
Aeroporti con n° pax/anno > di 5 milioni	Euro	30.000,00
Aeroporti con n° pax/anno > di 1 milione	Euro	25.000,00
Aeroporti con n° pax/anno < di 1 milione	Euro	15.000,00

3. I diritti comprendono le attività di sorveglianza ordinaria pianificata, di audit straordinari, delle operazioni di vigilanza, nonché il rinnovo del certificato di aeroporto.
- 4 Per prestazioni aggiuntive relative alle attività di valutazione delle estensioni e modifiche della Certificazione, i diritti sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni e delle spese necessarie.

ART. 50

Diritti per le attività varie di sorveglianza

1. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza in esercizio delle infrastrutture aeroportuali sono determinati in applicazione dell'art. 20, in relazione alla durata delle prestazioni per ciascuna delle seguenti attività:
 - a. Approvazione per le servitù aeronautiche.
 - b. Autorizzazioni per la gestione e l'uso delle avio/elisuperfici, verifiche ispettive a richiesta.
 - c. Esame ed approvazione delle procedure operative aeroportuali.
 - d. Controllo di 1° livello presso le società di gestione aeroportuale destinatarie dei finanziamenti infrastrutturali.
 - e. Valutazione ostacoli alla navigazione aerea.

ART. 51

Gestioni Aeroportuali

1. La tariffa per l'attività svolta per addivenire alla sottoscrizione della convenzione di gestione totale aeroportuale e del contratto di programma è fissata secondo i seguenti importi rapportati al volume di traffico dell'aeroporto:

Aeroporti con n° pax/anno > di 10 milioni	Euro/	50.000,00
Aeroporti con n° pax/anno > di 5 milioni	Euro/	35.000,00
Aeroporti con n° pax/anno > di 1 milione	Euro/	25.000,00
Aeroporti con n°pax/anno < di 1 milione	Euro/	15.000,00
2. Per le convenzioni di gestione già sottoscritte alla data dell'emanazione del presente Regolamento, l'ENAC provvederà a richiedere la tariffa sopra indicata all'atto della sottoscrizione del contratto di programma.
3. Nel caso il procedimento fosse già concluso, il pagamento sarà corrisposto alla prima verifica quadriennale prevista per legge.

PARTE OTTAVA

DIRITTI SULLE ATTIVITA' RELATIVE ALLO SPAZIO AEREO

ART.52

Certificazione organizzazioni

1. I diritti dovuti all'ENAC per il rilascio della Certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima applicabile determinata dalla seguente relazione:

Organizzazioni minori:

$$D = P_{se} * 2700$$

Organizzazioni maggiori:

$$D = P_{se} * 13500$$

2. I diritti dovuti all'ENAC per la sorveglianza della certificazione sono determinati in applicazione dell'art. 20 in relazione alla durata delle prestazioni, con una tariffa minima annua applicabile secondo la seguente relazione:

Imprese minori:

$$D = P_{se} * 1100$$

Imprese maggiori:

$$D = P_{se} * 5400$$

3. Ai fini del presente articolo sono considerate maggiori le organizzazioni il cui personale addetto alle attività certificate superi le 15 unità.

4. I diritti di sorveglianza comprendono i diritti dell'eventuale rinnovo.

5. I diritti per l'estensione e le modifiche per le certificazioni già rilasciate sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento; essi non possono superare quelli di rilascio.

6. I diritti di cui ai commi precedenti non sono dovuti dalle organizzazioni che erogano servizi di navigazione aerea per i quali i costi di sorveglianza sono trasferiti all'ENAC in accordo ai Regolamenti Comunitari 1794/2006, 550/2004 e loro successivi emendamenti.

7. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti nel caso di certificazioni a favore di enti dell'amministrazione pubblica.

ART. 53

Licenze e certificazione del personale

1. I diritti per il rilascio e la gestione delle licenze e dei certificati per il personale dei servizi di navigazione aerea delle organizzazioni di cui al precedente artt. 52 comma 6 sono compresi nei diritti di certificazione e sorveglianza dell'organizzazione.
2. I diritti per il rilascio e la gestione delle licenze e dei certificati per il personale dei servizi di navigazione aerea che non opera presso le organizzazioni di cui al precedente artt. 52 comma 6 sono pari a € 90,00.
3. I diritti di cui al comma 2 non sono dovuti per il rilascio e la gestione delle licenze e dei certificati per il personale dei servizi di navigazione aerea che opera alle dipendenze del Ministero della Difesa.

ART.54

Altre attività soggette a fatturazione

1. I diritti dovuti all'Enac per:
 - il riconoscimento dei corsi di studio utili per l'ammissione all'esame di rilascio della Licenza di operatore del servizio informazioni volo;
 - l'approvazione e la sorveglianza dei test di accertamento della competenza linguistica;
 - l'istituzione e la modifica di aree soggette a restrizione per periodi superiori a 90 giorni.

sono determinati in applicazione dell'art.20.

2. I diritti di cui al comma 1 non sono dovuti nel caso di provvedimenti emanati a favore di enti dell'amministrazione pubblica.

PARTE NONA
DIRITTI SULLA CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLE IMPRESE DI
ASSISTENZA A TERRA NEGLI AEROPORTI

ART. 55
Certificazione d'impresa

1. I diritti per la certificazione d'impresa ad effettuare i servizi di assistenza a terra negli aeroporti italiani sono determinati in applicazione dell'articolo 20 fatto salvo il diritto minimo determinato dalla seguente tariffa :
 - a. Imprese minori
Rilascio $D = Pas_1 * 1100$
 - b. Imprese maggiori
Rilascio $D = Pas_2 * 2200$
2. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese maggiori le imprese il cui personale addetto alle attività riconosciute superi le 25 unità.
3. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti dalle società di gestione aeroportuali concessionarie e dai vettori in regime di auto assistenza/autoproduzione.

ART. 56
Sorveglianza

1. I diritti dovuti annualmente, per le attività di sorveglianza in esercizio e/o rinnovo sulle imprese di servizi di assistenza a terra, di cui all'art. 55, sono determinati in applicazione dell'art. 20 con una tariffa minima annua applicabile secondo la seguente relazione:
 - a. Imprese minori
 $D = Pas_1 * 550$
 - b. Imprese maggiori
 $D = Pas_2 * 1100$
2. I diritti per l'estensione e le modifiche per le certificazioni già rilasciate sono determinati in applicazione dell'art. 20 del presente regolamento; essi non possono superare quelli di rilascio.

ART.57
Attività aeree minori e manifestazioni aeree

1. Compete un diritto fisso determinato in base all'articolo 20 per il rilascio dei seguenti provvedimenti:

- a. Autorizzazioni relative all'attività VDS.
- b. Autorizzazioni per gli spettacoli pirotecnici ed il lancio di palloni aerostatici, nonché eventi analoghi.
- c. Nulla osta per manifestazioni aeronautiche.
- d. Richieste emissione notam per attività lanci ordinari paracadutisti.

PARTE DECIMA

DIRITTI INERENTI L'ATTIVITA' PER I CONTROLLI DI SICUREZZA

ART.58 *Security*

1. I diritti per il rilascio ed il rinnovo dell'affidamento o autorizzazione ad Imprese per i controlli di sicurezza sono determinati in applicazione all'articolo 20.
2. La tariffa di cui al comma 1 non si applica alle Società di Gestione Aeroportuale che richiedano l'affidamento in concessione dei predetti servizi.
3. Il diritto per il rilascio o il rinnovo, , dei Certificati per il personale addetto ai controlli di sicurezza o responsabile della sicurezza è pari a €. 200,00. il diritto è comunque dovuto per l'esame, in caso di mancato superamento. Per l'estensione delle abilitazioni sono dovuti i diritti di cui all'art.20.
4. I diritti per il rilascio ed il rinnovo delle attestazioni di Agente Regolamentato sono determinati in applicazione all'articolo 20.
5. Per gli Agenti Regolamentati, i diritti relativi a verifiche successive inerenti ulteriori sedi operative o rese necessarie per la riapertura di sedi operative la cui attività è stata temporaneamente sospesa sono determinati in applicazione all'articolo 20.
6. Il diritto per il rilascio o il rinnovo della certificazione di Istruttore di Sicurezza, con esclusione dei dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, è pari ad euro 200.
7. Per la certificazione di ulteriori figure professionali previste dalla normativa comunitaria di settore sono dovuti i diritti determinati in applicazione del art. 20.
8. Per l'approvazione da parte dell'ENAC del programma di sicurezza dei gestori, dei vettori e degli altri soggetti interessati del settore sono dovuti i diritti determinati in applicazione del art. 20.

PARTE UNDICESIMA

DIRITTI INERENTI LE ATTIVITA' DI MEDICINA AERONAUTICA

ART.59 *Centri di Medicina Aeronautica (AeMC)*

1. I diritti per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di medicina aeronautica sono determinati in applicazione dell'articolo 20 fatto salvo il diritto minimo determinato dalla seguente tariffa
 - a. Centri minori

Rilascio $D = P_{MA1} * 2700$

b. Centri maggiori

Rilascio $D = P_{MA2} * 13500$

2. Ai fini del presente articolo sono considerati maggiori i centri in cui operano più di cinque esaminatori aeromedici.
3. I diritti dovuti annualmente, per le attività di sorveglianza e/o rinnovo dei centri di medicina aeronautica, sono determinati in applicazione dell'art. 20 con una tariffa minima annua applicabile secondo la seguente relazione:
 - a. Centri minori
Rilascio $D = P_{MA1} * 1100$
 - b. Centri maggiori
Rilascio $D = P_{MA2} * 5400$
4. I diritti di cui ai commi precedenti non si applicano agli Istituti Medico-Legali dell'Aeronautica Militare e ai Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Ministero della Salute.

ART.60

Esaminatori Medici (AME)

1. Per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione a svolgere funzioni di esaminatore medico (AME) per il rilascio delle certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento di licenze ed attestati aeronautici per il personale navigante e per i controllori del traffico aereo, viene corrisposto all'ENAC un diritto di € 300,00.
2. I diritti di cui al comma precedenti non si applicano agli esaminatori medici appartenenti agli Istituti Medico-Legali dell'Aeronautica Militare e ai Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Ministero della Salute.

PARTE DODICESIMA NORME FINALI

ART.61

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, è trasmesso, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Entro quindici giorni dal ricevimento, da parte dell'Ente, del decreto interministeriale di approvazione, l'Ente provvede alla pubblicazione sul sito internet dell'ENAC.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'ENAC www.enac.gov.it; nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana verrà dato avviso della pubblicazione sul sito dell'ENAC del presente Regolamento.